

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2386

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ROSOLEN ANGELA MARIA, BELARDI MERLO ERIASE,  
GRAMEGNA, FABBRI SERONI ADRIANA, BERTANI ELET-  
TA, FACCHINI, FORTUNATO, LODOLINI FRANCESCA,  
MICELI VINCENZO, MIGLIORINI, NAPOLITANO, NOBE-  
RASCO, RAMELLA, ZOPPETTI, TORRI GIOVANNI, FURIA,  
COLONNA**

*Presentata il 2 agosto 1978*

**Aumento del limite di reddito ai fini del diritto alla pensione  
sociale nel caso di cumulo con il reddito del coniuge**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, introducendo nell'ordinamento italiano l'istituto della pensione sociale in favore dei cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito, ha segnato un importante passo in avanti verso l'attuazione degli articoli 32 e 38 della Costituzione che, insieme alla tutela della salute, sanciscono il diritto per « ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, al mantenimento e all'assistenza sociale ».

Che il provvedimento legislativo fosse opportuno lo hanno dimostrato le 470.856 pensioni sociali erogate già dal primo anno di entrata in vigore della legge, salite nel 1976 a ben 826.835: numero dietro il quale stanno centinaia di migliaia di cittadini, anziani e bisognosi, che nella loro vita non sono certo stati inattivi e sui

quali più pesantemente si sono ripercossi i dolorosi costi umani e sociali della disoccupazione, della sottoccupazione, del lavoro nero, dell'emigrazione e delle evasioni contributive. Tra costoro la maggior parte è costituita da donne che solo la pigrizia delle indagini statistiche o consunti modelli culturali continuano a definire « casalinghe », quando in realtà si tratta di disoccupate escluse dal mercato del lavoro e dalla carenza di offerta e dall'onerosità dei compiti domestici e familiari tuttora indispensabili affinché altri siano disponibili e produttivi « al meglio » sul mercato del lavoro stesso.

Molte di queste donne sono state protagoniste delle più che decennali lotte per la « pensione alle casalinghe », scaturite da una vasta presa di coscienza individuale e collettiva di quanto diventasse ormai in-

sopportabile la condizione di emarginazione economica e sociale legata all'esclusivo ruolo domestico.

Che la « mutualità casalinghe » così come era stata congegnata, si sia rivelata sostanzialmente inoperante, non può esimerci dal riconoscere che anche a quelle lotte il Paese deve una più matura consapevolezza del problema concretizzatasi successivamente nella garanzia della pensione sociale a prescindere « dalla sussistenza di requisiti assicurativi o contributivi », situazione questa che ha caratterizzato e caratterizza la condizione di molte donne italiane. Tant'è che esse rappresentano, purtroppo, a tutto il 1977, oltre il 70 per cento dei beneficiari di pensione sociale.

Da qualche tempo, tuttavia, e soprattutto dal 1° gennaio 1978, il numero delle pensionate sociali sta subendo un drastico ridimensionamento, non per una recrudescenza della mortalità femminile, né per un miglioramento delle condizioni economiche personali o familiari. Il fenomeno è dovuto ai meccanismi con i quali viene annualmente rivalutata la soglia di reddito cumulato con quello del coniuge, che dà diritto alla pensione sociale.

A tale pensione il cittadino ha infatti diritto a condizione che:

- 1) abbia compiuto 65 anni di età;
- 2) abbia un reddito individuale inferiore all'importo della pensione sociale;
- 3) se è coniugato, abbia un reddito che, cumulato con quello del coniuge, non superi il « tetto » fissato dall'articolo 3 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

È in quest'ultima condizione che va ricercata la causa della perdita del diritto alla pensione sociale che migliaia ormai di ultrasessantacinquenni in tutt'Italia lamentano e denunciano come ingiustizia profonda.

L'articolo 3 della citata legge 3 giugno 1975, n. 160, nello stabilire infatti i limiti di reddito (individuale lire 505.050 e cumulato con il coniuge lire 1.560.000) stabilisce altresì che essi aumentino di anno in anno « in misura pari all'aumento annuo dell'importo delle pensioni sociali » la cui dinamica, come è noto — agganciata

al solo costo della vita — è molto più lenta di quella seguita dalle pensioni erogate dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti agganciate anche alla dinamica salariale. Ne deriva così che una coppia di pensionati di cui un coniuge (generalmente il marito) è pensionato INPS e l'altro (solitamente la moglie) riceve la pensione sociale o ha già superato o sta per superare il « tetto » di reddito cumulato e ha perduto o sta perdendo il diritto alla pensione sociale.

Se infatti nel 1977 un marito percepiva una pensione INPS di poco superiore al minimo, ad esempio 100.000 lire mensili (lire 1.300.000 annue) la moglie — priva di reddito proprio — poteva continuare a godere della pensione sociale (lire 692.900 annue) essendo il « tetto » per lo stesso anno fissato in lire 1.747.850. Questa coppia di pensionati poteva dunque contare, nel 1977, su un'entrata totale di lire 1.992.900 (pensione INPS più pensione sociale). Con il 1° gennaio 1978, però, essendo quella stessa pensione INPS aumentata a lire 145.000 mensili, il suo importo annuo (lire 1.891.500) supera il « tetto » che per il 1978 è di lire 1.883.050: la moglie perde perciò il diritto alla pensione sociale e il reddito della coppia, che nel 1977 era di lire 1.992.900, scende nel 1978 a lire 1.891.500 ed è addirittura inferiore al reddito delle coppie di pensionati di cui un coniuge percepisca nel 1978 il minimo INPS (lire 102.500 mensili) per un importo annuo (lire 1.332.500) che essendo inferiore al « tetto » consente alla moglie di conservare il diritto alla pensione sociale (lire 828.100 annue) per cui questa coppia godrà, nel 1978, di una entrata complessiva di lire 2.161.600 superiore a quella della coppia sopraccitata, « penalizzata » da una pensione INPS di poco superiore al minimo (lire 1.891.500).

L'assurdità e l'ingiustizia di tali situazioni aggrava l'amarezza per l'esiguità di quegli importi ancor troppo lontani dal garantire al cittadino sprovvisto di mezzi propri la sicurezza di una decorosa vecchiaia benché negli ultimi anni una certa estensione dei servizi sociali abbia portato qualche sollievo alle situazioni più penose.

Ma alla non concessione sta sempre più di frequente aggiungendosi anche il fenomeno della revoca della pensione concessa, che l'INPS è tenuto ad attuare per legge ogni volta che ne accerti l'indebita percezione, revoche che stanno suscitando vivo allarme, preoccupazione e proteste di cui si sono fatti ripetutamente interpreti il Sindacato pensionati, l'Unione donne italiane e le Confederazioni sindacali.

È certo che in assenza dell'urgente approvazione del provvedimento che presentiamo, le pensioni sociali saranno nel giro di pochi anni pressoché precluse a tutti i coniugi (cioè in prevalenza alle mogli) di pensionati INPS, anche se con pensioni al minimo o di poco superiori.

Poiché non può essere evidentemente questa la via da seguire per risanare la spesa pubblica, né è pensabile revocare un beneficio che seppure inadeguato è tutta-

via indispensabile alla sopravvivenza di quelle coppie di pensionati il cui reddito mensile non va oltre le 144.000 lire, si rende necessario modificare l'articolo 3 della legge 3 giugno 1975, n. 160, al fine di evitare che, per effetto degli automatismi previsti dalla vecchia normativa, venga rimesso in discussione un diritto acquisito da cittadini che, in età avanzata e in stato di bisogno, più necessitano di sicurezza e garanzie.

Con il provvedimento proposto non si allarga l'ambito delle concessioni né l'entità della spesa, si garantisce solo la continuità di una prestazione sociale altrimenti messa in discussione, revocata o negata, e si contribuisce a restituire tranquillità e fiducia alle migliaia di cittadini direttamente interessati e a tutti coloro che in un Parlamento più attento e sollecito ravvisano uno degli elementi di forza della democrazia nel nostro Paese.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

Con effetto dal 1° gennaio 1978 il limite di reddito ai fini del diritto alla pensione sociale nel caso di cumulo con il reddito del coniuge, di cui all'articolo 3 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è aumentato all'inizio di ogni anno di un importo pari all'aumento del trattamento minimo di pensione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti disposto annualmente per effetto della disciplina sulla perequazione automatica delle pensioni.

Le pensioni revocate o non concesse per il superamento del limite di reddito di cui all'articolo 3 della legge 3 giugno 1975, n. 160, vengono, a domanda, ripristinate o concesse con effetto retroattivo, quando il reddito non risulti superiore al limite fissato con la presente legge.